

Foglio Federale

Berna, 21 luglio 1966

Anno XLIX

Volume I

N° 29

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092 / 5 18 71 — Ccp 65-690

9495

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione del decreto dell'Assemblea federale sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe)

(Del 1° luglio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di decreto federale inteso a modificare qualche disposizione concernente principalmente la fanteria della landwehr e della landsturm, contenute nel decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe) (RU 1961 249).

I. Introduzione

Gli studi che dovranno permettere di determinare i principi fondamentali dell'adeguamento del nostro esercito alle esigenze della difesa nazionale totale richiederanno ancora molto tempo. Dovrebbe dunque essere evitato ogni provvedimento di riorganizzazione dell'esercito, che fosse molto incisivo, fintanto non sia certo come essa sarà in avvenire. Nel caso contrario, potrebbe accadere di compromettere con provvedimenti, che parrebbero idonei per un prossimo futuro, un'ulteriore riforma. Pur essendo consigliabile una tale cautela, è necessario colmare talune lacune circa la potenza d'azione dei nostri mezzi bellici del momento. Convinti d'operare in confor-

mità di queste considerazioni, vi sottoponiamo il disegno di decreto federale, qui allegato.

Dobbiamo sopra tutto evitare che gli effettivi di fanteria della landwehr siano insufficienti. Sapevamo che, ringiovanito l'esercito, sarebbero occorsi taluni provvedimenti di riorganizzazione, e ne avevamo debitamente prevenuto l'Assemblea federale nel nostro messaggio del 30 giugno 1960 concernente l'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) (RU 1960, II, ediz. ted. pag. 321, ediz. franc. pag. 321).

Si tratta dunque di condurre a compimento l'organizzazione delle truppe 1961. Le modificazioni proposte non toccano in alcun modo i principi fondamentali della stessa, nè la loro attuazione richiede crediti speciali.

In breve, la soluzione consiste nel procurare alla fanteria della landwehr, a scapito della landsturm, gli effettivi sufficienti. Siamo del parere, che una diminuzione delle compagini della landsturm sarebbe meno pregiudizievole d'una scarsità d'effettivi nella landwehr. Con ciò, non intendiamo punto misconoscere l'importanza del servizio territoriale, che oggi è costituito prevalentemente di truppe della prima. Giudichiamo piuttosto che, qualora dovesse occorrere d'avere in pronto una parte considerevole dell'esercito a sussidio della popolazione civile, converrebbe valersi di formazioni dell'attiva e della landwehr. D'altra parte, dal 1° gennaio 1967, l'esercito cederà per la difesa nazionale civile 10 classi d'età (circa 200 000 uomini) e la landsturm verrà a comprendere soltanto 8 classi d'età, in luogo di 12.

La revisione proposta non risolve, in sostanza, che un problema d'effettivi. Essa, nondimeno, è collegata a un aumento considerevole delle mitragliatrici e dei lanciarazzi di fanteria della landwehr e all'assegnazione di un certo numero di autocarri per rendere relativamente mobili le formazioni delle brigate di combattimento.

Indipendentemente dai provvedimenti concernenti gli effettivi, viene a mano a mano migliorato, in virtù dei crediti concessi, lo stato materiale della landwehr, segnatamente con l'introduzione dell'uniforme di combattimento e il rafforzamento del terreno (rifugi, armamento di fortezza, sbarramenti con mine), il quale è a poco a poco allargato ai settori di tutte le brigate in conformità del piano a lungo termine.

Stimiamo che l'armamento (segnatamente l'equipaggiamento con lanciamine), gli apparecchi di collegamento radio dei corpi di truppa e l'equipaggiamento di montagna della fanteria della landwehr debbano essere ancora maggiormente perfezionati. Lo studio di questi miglioramenti e delle possibilità d'attuarli nel quadro del piano finanziario a lungo termine è avviato. I risultati saranno oggetto d'un successivo programma d'armamento.

II. Compendio dei provvedimenti proposti

Una parte notevole dei provvedimenti intesi a migliorare lo stato presente possono essere presi dal Consiglio federale in virtù delle sue competenze. Trattasi specialmente di modificare la composizione delle formazioni di fortezza e d'opera secondo le classi dell'esercito (allargandola alla landsturm), affinché non debbano più essere alimentate dalla fanteria dell'attiva e i fanti, allorchè giungono all'età di passare nella landwehr, possano essere assegnati alla fanteria di questa.

Affinchè questi provvedimenti del Consiglio federale possano essere effettivamente efficaci, occorre nondimeno che siano completati con altri delle Camere federali. Si propone pertanto all'Assemblea federale di modificare il numero di alcune formazioni di fanteria della landwehr e di ridurre quello delle unità della landsturm, da un canto, e, dall'altro, d'adeguare la ripartizione delle formazioni cantonali all'incremento demografico del Cantone.

A queste proposte è aggiunta un'altra, che veramente non ha con esse alcuna attinenza, ma appartiene parimente alla competenza delle Camere federali e concerne il medesimo decreto: quella di designare un servizio di protezione contro le armi nucleari e chimiche (servizio di protezione AC), da attribuire al servizio sanitario.

I provvedimenti proposti richiedono la modificazione:

- dell'articolo 1, lettera *d* (elenco dei servizi ausiliari) del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe);
- l'allegato A (elenco delle formazioni) al detto decreto (secondo l'art. 6, cpv. 1);
- l'allegato B (elenco delle formazioni cantonali) allo stesso (secondo l'art. 6, cpv. 2).

Questi testi non sono mai stati modificati dopo la loro entrata in vigore, salvo alcuni leggeri ritocchi apportati all'allegato A in conformità della competenza conferita al Consiglio federale (art. 6, cpv. 1, DAF).

Gli allegati A e B, essendo classificati «per uso esclusivo di servizio», non sono stati pubblicati. Per ciò, anche il disegno di decreto federale è provveduto d'un allegato classificato che sarà consegnato ai membri delle Camere federali soltanto per la durata delle deliberazioni, come già nel 1960. I membri delle commissioni militari permanenti li riceveranno prima, insieme con la documentazione concernente gli effettivi e l'ordine di combattimento, i quali parimente non possono essere pubblicati.

L'attuazione dei provvedimenti proposti alle Camere federali e di quelli previsti dal Consiglio federale sarà ripartita lungo tutto il 1967, specialmente per non sovraccaricare le autorità militari dei Cantoni.

III. Completamento dell'articolo 1, lettera d, del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe)

Il servizio sanitario ha una sezione che s'occupa della protezione e difesa contro le armi nucleari, batteriologiche e chimiche (S. ABC) già da molto tempo prima che entrasse in vigore l'organizzazione delle truppe 1961.

L'importanza di questo servizio è andata via via crescendo, essendo divenuto vieppiù necessario preparare la protezione contro le armi capaci di distruzione in massa. La sezione ABC dirige numerosi corsi per i cosiddetti ufficiali ABC e gli altri specialisti (ufficiali, sottufficiali e soldati) che devono occuparsi, interamente o in parte, della protezione contro i mezzi nucleari (A) e chimici (C) di combattimento. La sezione sanitaria elabora, come tale, tutte le questioni, specialmente quelle di natura medica, attenenti all'impiego di armi batteriologiche (B). La Sezione ABC s'occupa già degli interessi del personale del servizio ABC ed esercita di fatto l'ufficio d'un servizio ausiliario.

Questo stato dev'essere legalizzato, senza che ocorra un credito speciale inserendo il « servizio di protezione AC » nell'elenco dei servizi ausiliari, contenuto nell'articolo 1, lettera d, del decreto dell'Assemblea federale.

Il « servizio di protezione AC » viene menzionato alla fine dell'elenco per ragioni pratiche. Si vuole evitare di mutare l'ordine di menzione dei servizi ausiliari negli altri documenti. D'altra parte, quest'ordine non ha importanza alcuna con l'importanza degli stessi.

IV. Modificazioni dell'allegato A al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe)

L'allegato A contiene il numero e la designazione degli stati maggiori e delle unità da formare nelle diverse armi.

Le modificazioni proposte concernono:

- talune unità di fanteria della landwehr non incorporate in un reggimento;
- le formazioni di fanteria della landsturm.

L'ossatura delle nostre brigate di frontiera, di fortezza e del ridotto è costituita dai battaglioni di fucilieri della landwehr, i quali devono combattere appoggiati alla rete delle opere fortificate e delle distruzioni preparate. Questi corpi di truppa avranno un effettivo inferiore al limite pre-

visto. Non essendo opportuno cambiare interamente la struttura del dispositivo di difesa, che è ben congegnato, il numero dei battaglioni deve restare invariato e il loro guarnimento essere sufficiente. Occorre, inoltre, che la struttura interna corrisponda meglio a quella introdotta a contare dal 1951 nei battaglioni dell'attiva.

Il Consiglio federale provvederà, in virtù delle sue competenze, ad assegnare un maggior numero di uomini ai battaglioni di fucilieri (landwehr). Come abbiamo detto, si tratta di non più far subire alla fanteria dell'attiva una perdita d'effettivo per le formazioni di fortezza e d'opera. Questo provvedimento, tuttavia, non basta; occorre sciogliere alcune unità di granatieri e della difesa contraerea della landwehr per poter effettivamente assicurare gli uomini necessari a tutti i battaglioni, segnatamente a quelli dei Cantoni aventi una popolazione modesta. Lo scioglimento d'alcune formazioni di difesa contraerea sarà compensato con il divisato rafforzamento della difesa contraerea di fortezza.

Talune delle unità di granatieri, che rimarranno, saranno designate « compagnie di granatieri di montagna » e destinate a quelle brigate il cui settore di combattimento trovasi prevalentemente in alta montagna. Esse saranno composte di uomini istruiti al servizio alpino.

Inoltre, per ragioni tattiche, si dovranno costituire, con i treni anticarro dei battaglioni, alcune compagnie anticarro della landwehr, per agevolare lo spostamento del peso massimo della difesa anticarro secondo la condizione di combattimento nelle unità impegnate fuori del settore alpino.

In avvenire, l'effettivo totale della fanteria della landsturm sarà notevolmente minore di quello del 1966. Il Consiglio federale può rinunciare a completare annualmente con la fanteria le formazioni di fortezza e d'opera, solamente a condizione che queste, in avvenire, siano, con eccezioni, composte della landwehr e della landsturm. All'uopo basterà un piccolo contingente tolto dalle truppe meccanizzate e leggere, e dall'artiglieria. Poichè gli uomini delle compagnie di fortezza e d'opera rimangono incorporati nelle stesse allorchè giungono all'età di passare nella landsturm, nè più sono trasferiti nella fanteria di questa, i contingenti destinati a tale fanteria sono ristretti a quelli provenienti dalla fanteria della landwehr (con un modico complemento tolto dalle truppe d'aviazione di difesa contraerea).

Come abbiamo detto, questa diminuzione d'effettivo nella landsturm, destinata a colmare i vuoti nella landwehr, e la necessità di tenere pronta in avvenire una sufficiente quantità d'uomini per il servizio territoriale, obbligano a diminuire d'un quarto le unità di fanteria della landsturm. (Il numero delle classi d'età della landsturm diminuisce da 12 a 8). Inoltre, queste formazioni non dovranno più essere denominate « compagnie territoriali », dato che solo in parte vengono subordinate a brigate territoriali, ma « compagnie di fucilieri (landsturm) », rispettivamente « compagnie pesanti di

fucilieri (landsturm) », alle quali ultime sono assegnate armi pesanti (mitragliatrici e cannoni anticarro). Le nuove unità sono reclutate per regione, ma costituite da uomini d'origine militare diversa. Esse saranno destinate a vegliare sugli impianti, a rinforzare la polizia di confine e a compiti speciali di difesa statica.

Si terrà conto della diminuzione del numero delle unità di vigilanza della landsturm con una modificazione dell'elenco degli oggetti da proteggere di prima urgenza e incaricando i comandanti dei corpi d'armata d'assumere nelle loro zone d'operazione, se occorre mediante formazioni dell'attiva e della landwehr, i provvedimenti protettivi corrispondenti allo stato generale e nella misura delle forze disponibili. Tale diminuzione non pregiudica punto l'importanza del servizio territoriale; al contrario, essa può contribuire a sgravare di taluni compiti di combattimento i posti di comando del servizio territoriale e a permettere loro di dedicarsi maggiormente a compiti territoriali e di sostegno, ognora più importanti.

Considerazioni tattiche e organizzative inducono a proporre la costituzione d'uno stato maggiore di battaglioni di fucilieri (landsturm) per coordinare l'azione d'un certo numero d'unità della landsturm con compito analogo in determinati settori.

Il laboratorio ABC dell'esercito dev'essere cancellato dall'allegato A. Esso in vero non contiene che le formazioni delle armi, laddove il laboratorio dovrà, in avvenire, dipendere da un servizio ausiliario.

V. Modificazioni dell'allegato B al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe)

Nell'allegato B è indicato il numero delle formazioni cantonali che ciascun Cantone deve fornire. Le modificazioni proposte toccano le formazioni di fanteria della landwehr e della landsturm. Le autorità cantonali ne sono informate già da parecchi mesi ed è stato possibile tenere conto della maggior parte dei loro desideri.

I provvedimenti che l'Assemblea federale o il Consiglio federale devono prendere, come abbiamo indicato nel capitolo IV, permetteranno d'assicurare all'insieme della fanteria di landwehr gli effettivi necessari. Rimane da provvedere a che ciascun Cantone disponga dell'effettivo necessario a ogni formazione che deve fornire.

È stato riscontrato che la ripartizione delle formazioni cantonali secondo l'allegato B non corrisponde più con gli effettivi dei Cantoni e che a contare dal 1967 questo stato peggiorerebbe ancora. D'altra parte, il numero delle formazioni della landwehr più non corrisponde da per tutto a quello delle formazioni dell'attiva stabilito nell'organizzazione delle trup-

pe 1961, ond'è che le formazioni dei battaglioni della landwehr variano notevolmente da un Cantone all'altro. Il criterio seguito finora d'incorporare gli uomini nella landwehr secondo il luogo del loro domicilio è svantaggioso per certi Cantoni, specialmente se rurali, poichè l'esodo verso le regioni industriali ne diminuisce l'effettivo, sopra tutto rispetto ai quadri.

Appare dunque necessario prescindere dal tenere conto del luogo di domicilio allorchè gli uomini d'un medesimo Cantone passano dai battaglioni dell'attiva alle formazioni della landwehr. Questo modo di procedere è conforme alle norme dell'articolo 21, capoverso 1, della Costituzione federale, il quale reca:

« In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere formati degli uomini del medesimo Cantone ».

Il Consiglio federale regolerà la procedura d'incorporazione conformemente a questo principio.

Facendo coincidere il numero delle formazioni dell'attiva di ciascun Cantone con quello che esso deve costituire nella landwehr (tenuto conto del rapporto di 13 a 10, quanto al numero delle classi d'età, e degli scarti per ragioni sanitarie) e provvedendo a che i piccoli Cantoni ricevano una aggiunta dalle unità federali in maniera che abbiano tutti almeno un battaglione di landwehr, l'allegato B risulta modificato come segue:

- i Cantoni di Zurigo, Berna (di lingua tedesca), Friburgo (di lingua francese), Basilea Città, Turgovia e Ginevra costituiscono, ciascuno, un battaglione di meno;
- i Cantoni di Lucerna, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese (di lingua francese) costituiscono, ciascuno, un battaglione di più; così pure i Cantoni di Uri/Lucerna che, insieme, costituiscono anche un battaglione federale;
- il Cantone di Basilea Campagna partecipa, in luogo del Cantone di Berna, alla costituzione d'un battaglione federale.

I nuovi numeri dell'allegato B per le compagnie di fucilieri (landsturm) e le compagnie pesanti di fucilieri (landsturm), chiamate finora compagnie territoriali Tipo A e B, corrispondono alla diminuzione del numero totale delle unità, resa necessaria per le considerazioni recate nel capo IV. Nell'allegato B sono indicati anche gli stati maggiori di battaglioni di fucilieri (landsturm) da costituire.

VI. Questioni finanziarie

L'attuazione dei provvedimenti proposti non richiede crediti speciali.

Poichè le formazioni sciolte sono più di quelle che saranno costituite, occorrerà un minor materiale generale di corpo.

D'altra parte, le modificazioni nell'armamento non implicheranno nuovi acquisti; in fatti, l'assegnazione d'un maggior numero di mitragliatrici alle formazioni della landwehr richiede soltanto una diminuzione delle riserve relativamente grandi dell'attiva. Le riserve generali dell'esercito sono mantenute nello stato in cui trovansi.

I lanciarazzi e i moschetti con cannocchiale di puntamento possono essere attinti senza inconvenienti dalle riserve generali. Inoltre, il nuovo ordinamento permette d'alimentare le riserve dell'esercito con altre armi e il reimpiego della maggior parte dei cannoni anticarro divenuti liberi per effetto dell'introduzione dei missili anticarro «BANTAM».

L'aumento del numero dei veicoli a motore non richiede alcun acquisto di veicoli militari, poichè sarà operato esclusivamente con quelli soggetti a requisizione.

Le spese d'istruzione delle nuove formazioni sono compensate con i risparmi risultanti dallo scioglimento di altre unità.

*
* *

Per queste considerazioni vi proponiamo d'approvare il seguente disegno di decreto federale.

La costituzionalità dello stesso si fonda sull'articolo 20 della Costituzione federale e, la competenza dell'Assemblea federale, sull'articolo 45 dell'organizzazione militare secondo il testo della legge federale del 1° aprile 1949 (RU 1949 1525). Il decreto non è sottoposto a referendum.

Dovendo esso entrare in vigore il 1° gennaio 1967, simultaneamente al nuovo ordinamento delle classi dell'esercito, vi chiediamo di stabilire il calendario delle deliberazioni in maniera che la faccenda sia trattata dai due Consigli prima della fine dell'anno. Sebbene i lavori di pianificazione siano molto avanzati, la loro esecuzione richiede tempo e talune disposizioni devono essere messe in vigore già il 1° gennaio 1967.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° luglio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: **Schaffner**
Il Cancelliere della Confederazione: **Ch. Oser**

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente una modificazione del decreto dell`Assemblea federale sull`ordinamento dell`esercito (Organizzazione delle truppe) (Del 1° luglio 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	29
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9495
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.07.1966
Date	
Data	
Seite	989-996
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 672

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.